



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Udine**



**Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Procura Generale dello Sport**

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine

e

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Procura Generale dello Sport

Le parti firmatarie:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, in persona del Procuratore, Dott. Massimo Lia;
- il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente, Dott. Giovanni Malagò;
- la Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Prefetto Ugo Taucer;

Premesso che

il presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche "il Protocollo") è volto a coordinare le attività proprie dei soggetti firmatari, quando si renda necessaria la collaborazione per la trattazione di vicende legate a reati commessi da soggetti tesserati per una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI;

la diversa natura dei procedimenti, penale e disciplinare sportivo, pone l'esigenza di definire procedure standardizzate di condivisione delle informazioni;

il Protocollo si articola nella cornice normativa nazionale e internazionale sulla protezione delle vittime di reato;

l'avvio di un procedimento penale per reati commessi in costanza di tesseramento da un soggetto tesserato per una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI, rende opportuna la tempestiva valutazione circa una concomitante apertura di un procedimento disciplinare da parte della competente Procura Federale;

l'art. 116 comma 1 c.p.p. prevede che *"durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti"*;

l'art. 116 comma 2 c.p.p. prevede che *"sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza"*;

l'art. 1, comma 4, di Principi di Giustizia del CONI, deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 ottobre 2018, prevede che *"Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabili."*;

l'art. 12 *quater* dello Statuto del CONI, come modificato dal Consiglio Nazionale il 9 marzo 2022 con deliberazione n. 1707 e approvato con D.P.C.M. del 19 luglio 2022, prevede che *"1. Allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura Generale dello Sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. A tal fine sono istituiti presso la Procura Generale dello Sport il Registro generale dei procedimenti in corso, il Registro delle altre notizie di illecito ed il Casellario delle condanne e sanzioni sportive"*;

l'art. 47, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e con D.P.C.M. del 16 dicembre 2015, prevede che *"Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia."*;

l'art. 47, comma 3, ultimo capoverso, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e con D.P.C.M. del 16 dicembre 2015, prevede che *"Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato."*;

l'art. 49 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e con D.P.C.M. del 16 dicembre 2015, dispone che: *“3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre Autorità Giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport. 4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.”*;

l'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e con D.P.C.M. del 16 dicembre 2015, dispone che: *“6. Il CONI predispone la piattaforma informatica unica per la gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari”*;

l'art. 5 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2014 e modificato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 44 del 23 febbraio 2021, prevede che: *“1. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, presso la Procura Generale dello Sport sono istituiti e custoditi, anche con modalità informatiche, il registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, il registro generale delle altre notizie di illecito e il casellario delle condanne e sanzioni sportive. 2. I registri sono tenuti secondo le modalità informatiche stabilite con circolare del Segretario Generale del CONI, sentito il Procuratore Generale dello Sport”*;

l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2014 e modificato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 44 del 23 febbraio 2021, prevede, al comma 1, che ai sensi dell'art. 12 *quater* comma 2 dello Statuto del CONI, ciascun Procuratore Federale è tenuto a presentare alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su ogni procedimento pendente in fase d'indagine e dibattimentale e, al comma 3, che entro il 30 gennaio di ogni anno, il Procuratore Generale dello Sport trasmetta al Presidente del CONI una relazione annuale riepilogativa dell'attività di coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale dello Sport;

l'art. 13 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2014 e modificato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 44 del 23 febbraio 2021, in tema di *“attività compiute di cui al comma 8 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva”* e in particolare della documentazione raccolta e conservata, recita che *“tale documentazione è analitica invece che sintetica ogni qual volta la Procura Federale: a) nel corso della propria attività prenda notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero; b) compia attività riguardanti componenti del Consiglio Nazionale del CONI; c) rilevi un danno di notevole entità per il CONI”*;

Considerato che

l'Ordinamento Giuridico Sportivo è improntato ai principi di lealtà, correttezza e probità e a essi si devono conformare le condotte di tutti i soggetti che in esso operano;

il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale il 30 ottobre 2012, specifica i doveri fondamentali, obbligatori e inderogabili di disciplina sportiva, di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, il divieto di alterazione dei risultati sportivi, il divieto di doping e di altre forme di nocimento alla salute, il principio di non violenza, il principio di non discriminazione, il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione altrui, il dovere di riservatezza ed il principio di imparzialità e che la loro violazione costituisce un grave inadempimento;

appare necessario e opportuno che vi sia contestualità tra lo svolgimento del procedimento penale avanti gli Organi di Giustizia Ordinaria e l'eventuale procedimento disciplinare avanti gli Organi di Giustizia Sportiva;

tale contestualità può essere realizzata solo con la collaborazione delle parti firmatarie del Protocollo al fine di evitare ulteriori situazioni di disagio della vittima di reato che il Protocollo mira a favorire;

tutto ciò premesso e considerato le parti firmatarie convengono di stipulare il Protocollo

ART. 1

Le premesse e le considerazioni iniziali fanno parte integrante del Protocollo che ha la finalità di regolamentare al meglio e nel rispetto delle competenze proprie di ciascuna Procura le modalità operative di acquisizione di informazioni e di documentazione.

ART. 2

La tempestiva conoscenza da parte della Procura Generale dello Sport dell'esistenza di procedimenti penali a carico di tesserati ad una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI per reati commessi in costanza di tesseramento, consente i puntuali interventi di competenza da parte degli organi della giustizia sportiva e assicura la prevenzione di possibili reiterazioni delle condotte illecite.

ART. 3

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, nei casi di arresto, fermo o applicazione di misura cautelare, nonché quando esercita l'azione penale per reati commessi da persone che, alla data della consumazione, erano tesserate per una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI, ne informa la Procura Generale dello Sport, indicando le generalità dell'imputato, l'imputazione e le generalità della persona offesa.

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale Udine, nel corso delle indagini preliminari per reati commessi dalle predette persone, può chiedere alla Procura Generale dello Sport informazioni sull'indagato in ordine al ruolo, alle attività svolte, a eventuali segnalazioni preesistenti e/o eventuali procedimenti disciplinari pendenti o definiti e a ogni altro aspetto utile ai fini del procedimento penale.

ART. 4

La Procura Generale dello Sport, preso atto delle richieste di cui al precedente punto 3 del Protocollo e qualora il Pubblico Ministero della Repubblica presso il Tribunale di Udine, non rappresenti, contestualmente all'informazione di cui al precedente art. 3, eventuali motivi ostativi, informa tempestivamente la Procura Federale della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata competente, ai fini della conseguente iscrizione del procedimento disciplinare sportivo nel Registro di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva.

La Procura Generale dello Sport, in caso di richiesta di informazioni da parte del Pubblico Ministero, si impegna a fornire ogni informazione utile a sua conoscenza e può a sua volta formulare istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.p.. L'accesso agli atti sarà autorizzato ove il Pubblico Ministero non ritenga sussistenti ragioni ostative.

ART. 5

Le parti firmatarie del Protocollo si impegnano a garantire, reciprocamente, la celerità del riscontro alle richieste formulate.

ART. 6

Il Procuratore Generale dello Sport, nel caso di acquisizione, diretta o indiretta, della notizia di un reato commesso da tesserati per una Federazione Sportiva Nazionale o una Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI, in aggiunta o a seguito della trasmissione della notizia alla competente Procura Federale per l'iscrizione del

procedimento disciplinare nel relativo registro, informa tempestivamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, ove territorialmente competente.

Nell'eventualità in cui la suddetta Procura della Repubblica comunichi alla Procura Generale dello Sport che le attività della Procura Federale potrebbero comprometterne l'attività investigativa, la Procura Generale dello Sport informa tempestivamente la Procura Federale, che dovrà interrompere gli accertamenti di propria competenza.

La Procura Generale dello Sport provvederà a notificare la competente Procura Federale, trasmettendole gli atti ostensibili ricevuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, ai fini della ripresa delle attività di competenza ovvero per le attribuzioni di cui all'art. 44, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.


ART. 7

Il Protocollo avrà validità indeterminata dalla data della sottoscrizione dello stesso. È possibile, su accordo delle parti, procedere in ogni momento alla modifica. Ciascuna parte avrà facoltà di recedere dal Protocollo mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi novanta giorni prima.

Roma - Udine, 18 aprile 2024

I firmatari

Dott. Massimo Lia (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine)



Dott. Giovanni Malagò (Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano)



Prefetto Ugo Tauce (Procuratore Generale dello Sport)

